

## **E) Piante da vivaio e da trapianto**

### **Art. 86 - Oggetto della vendita**

I contratti contemplati dai presenti usi si riferiscono alle piante coltivate in vivaio (ornamentali e fruttifere), comprese le specie destinate alla silvicoltura.

### **Art. 87 - Ordinazione su catalogo**

Nell'ipotesi di vendita previo esame di un catalogo ad ogni ricevimento di commissione il fornitore accusa ricevuta dell'ordinazione per iscritto.

### **Art. 88 - Prezzi delle merci**

I prezzi si applicano a merce di scelta commerciale.

Qualora l'acquirente scelga egli stesso le piante nei vivai, i prezzi vengono stabiliti in relazione alla scelta fatta.

### **Art. 89 - Modo di misurazione**

Le piante si classificano in base alla circonferenza del fusto o della chioma o in base all'altezza.

Nel caso di misurazione della circonferenza del fusto si misura partendo da metri uno da terra.

L'altezza si misura partendo dal colletto.

### **Art. 90 - Garanzie**

Esatto adempimento dell'ordine.

La consegna di un soggetto di varietà diversa dall'ordinato, dà diritto alla restituzione dell'esemplare e al rimborso del prezzo, salvo il risarcimento del danno.

Per le varietà di piante di cui non è possibile determinare, all'atto dell'acquisto, la corrispondenza tra l'acquistato e il consegnato (tipo fruttiferi e vitigni), il periodo di denuncia del vizio può essere effettuato entro tre anni dalla fornitura.

Per le piante fiorifere tale termine è ridotto a una stagione vegetativa.

### **Art. 91 - Contestazione sulla qualità dei vegetali**

In caso di contestazioni inerenti la qualità delle merci, il committente non è autorizzato a fare la scelta di un dato articolo della partita ma, una volta accettata la contestazione da parte del fornitore, tutta la partita dell'articolo contestato dovrà essere restituita al fornitore stesso.

Possono essere sostituite o defalcate solo quelle merci che saranno state debitamente restituite.

In ogni caso le spese di trasporto dell'andata restano a carico del committente.

### **Art. 92 - Colture vivaistiche**

Le colture vivaistiche che non superano l'altezza di 2 metri possono essere collocate fino alla distanza di 50 cm. dal confine, purchè le chiome non invadano il terreno confinante.

### *Usi riguardanti i rapporti tra venditore e consumatore finale*

### **Art. 93 - Consegna**

Le consegne vengono eseguite il più rapidamente possibile.

### **Art. 94 - Trasporto**

Gli acquirenti sono tenuti a scrivere in ogni ordinazione l'esatta destinazione, in difetto di ciò non si accettano reclami.

Qualora al trasporto fossero abbinati per conto del compratore oggetti di altra natura, gli stessi viaggiano a rischio del compratore.

### **Art. 95 - Reclami**

Data la particolare deperibilità della merce, qualsiasi reclamo deve pervenire alla ditta fornitrice senza dilazione. In difetto, la merce si considera accettata ad ogni effetto dal compratore.

### **Art. 96 - Garanzie**

Qualora la ditta fornitrice abbia messo a dimora piante, le stesse si intendono vendute con garanzia di attecchimento per mesi dodici.

## **Art. 97 - Esecuzione del pagamento**

I pagamenti devono essere eseguiti al domicilio del fornitore all'atto dell'ordinazione.